

Scheda di sintesi

della policy a sostegno delle startup innovative

26 agosto 2014

Ministero dello Sviluppo economico
Segreteria tecnica del Ministro

Una nuova politica industriale per lo sviluppo e la competitività

Visione e iter legislativo

Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, l'aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più massiccia attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2012 il Governo è impegnato nella messa in opera di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Pietra miliare di questa iniziativa è il Decreto Legge 179/2012, noto anche come "Decreto Crescita 2.0", recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" e convertito dal Parlamento con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221.

Accogliendo i suggerimenti formulati nel Rapporto *Restart, Italia!* – elaborato da una task force di 12 esperti istituita nell'aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo economico – e emersi dalla consultazione con i principali attori dell'ecosistema imprenditoriale nazionale, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la **startup innovativa**: in via del tutto inedita, in favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto – senza operare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all'età dell'imprenditore – un vasto corpus normativo (artt. 25-32) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

Edificando un'impalcatura normativa conforme alle esigenze di tutti gli attori dell'ecosistema delle startup, il Decreto Crescita 2.0 trascende dal mero esercizio di law making e assume la valenza di una *policy* organica e coerente che identifica nel sostegno pubblico all'imprenditoria innovativa un nuovo approccio alla politica industriale.

Lungi dall'essere statica, tale policy si evolve e arricchisce continuamente. La presente nota si chiude, infatti, presentando le ulteriori misure che, successivamente all'entrata in vigore del Decreto, hanno arricchito il quadro delle iniziative del Ministero a sostegno dell'ecosistema delle startup innovative.

Definizioni, regime di pubblicità e monitoraggio

La normativa è riferita esplicitamente alle startup *innovative* per evidenziare che il target non include qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto quelle che fanno innovazione in ambito tecnologico. Non è limitata dunque a un solo settore ma è aperta a tutto il mondo produttivo, dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell'informazione alla manifattura, dai servizi all'artigianato, solo per citarne alcuni.

Definizione di startup innovativa: alle misure agevolative possono accedere le società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, o le Società Europee, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ sono nuove o comunque hanno meno di 4 anni di attività;
- ✓ hanno sede principale in Italia;
- ✓ presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- ✓ non distribuiscono utili;
- ✓ hanno come oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ✓ non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- ✓ infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di *almeno uno* dei tre seguenti criteri:
 1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
 2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
 3. l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Imprese già costituite: le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi

alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le startup innovative per un periodo di 4 anni, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Definizione di startup a vocazione sociale: possiede tutti i requisiti delle startup innovative e opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale¹.

Definizione di incubatore certificato: deve soddisfare alcuni requisiti specifici relativi ai locali, al management, alle attrezzature e, soprattutto, deve dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all'avvio di imprese innovative. In questo modo la legge mira a individuare e valorizzare le strutture che offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione. Gli incubatori certificati possono beneficiare di alcuni strumenti previsti dalla legge (esonero da diritti camerali e imposte di bollo → v. sotto, punto 1; uso di stock option → v. p. 6; credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato → v. p. 7; accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia → v. p. 10).

Regime di pubblicità: le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell'impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l'occupazione.

Monitoraggio e valutazione: poiché la policy vuole essere "fondata sull'evidenza", il corpus normativo prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo economico, di relazionare annualmente in Parlamento².

¹ Una impresa è a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell'impresa sociale (l. 155/2006, art. 2 comma 1). I settori individuati sono quelli dell'assistenza sociale; dell'assistenza sanitaria; dell'educazione, istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

² Nel marzo del 2014 il Ministro dello Sviluppo economico ha presentato la prima "Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione della policy a sostegno delle startup innovative". La Relazione si fonda sull'analisi compiuta dal Comitato di monitoraggio e valutazione costituito con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014.

Misure di agevolazione

1. **Esonero da diritti camerali e imposte di bollo:** startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla [circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate](#), i diritti di segreteria e l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.
2. **Gestione societaria flessibile:** l'atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
3. **Facilitazioni nel ripianamento delle perdite:** in caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
4. **Disciplina del lavoro tagliata su misura:** la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La norma è scritta anche in modo da contrastare il rischio di finte Partite IVA passati i 48 mesi.
5. **Facoltà di remunerazione flessibile:** fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.
6. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (guida):** la startup può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi **work for equity**. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori certificati possono utilizzare questa modalità di

remunerazione.

7. **Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato** ([decreto attuativo](#); [guida](#)): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
8. Introduzione di **incentivi fiscali per investimenti in startup** provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell'imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ([decreto attuativo](#)): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazioni Irpef al 25%; deduzioni dall'imponibile Ires al 27%).
9. Introduzione dell'**equity crowdfunding**, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del "[Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line](#)" l'Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
10. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ([decreto attuativo](#); [guida](#)). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.
11. **Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE** ([sito dedicato](#)): include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle

principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della “[Carta Servizi Startup](#)” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia.

12. **Fail-fast:** introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.

Altre misure

In aggiunta a quanto disposto dalla normativa, il Ministero dello Sviluppo economico è impegnato a:

1. promuovere, con la collaborazione del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una politica dei visti dedicata agli imprenditori innovativi extra-UE, quale leva strategica per attrarre e trattenere nel nostro Paese capitale umano altamente qualificato e innovazione.

Lanciato dal Ministro dello Sviluppo economico il 24 giugno 2014, il programma **Italia Startup Visa** ha introdotto un meccanismo rapido, centralizzato e leggero sul piano burocratico per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a richiedenti che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese ([sito ufficiale e linee guida del programma Italia Startup Visa](#));

2. sviluppare, insieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un progetto pilota per la costituzione di **Contamination Lab** – luoghi di contaminazione che promuovono la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e nuovi modelli di apprendimento – in alcune università italiane delle Regioni Convergenza.